



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 92 DEL 13/09/2016

OGGETTO: divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso le subfrazioni Mamusi, Trainu Moltu, Battista Olbia

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 08/09/2016 prot. PG/2016/36764 del 08/09/2016 dall' Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 06/09/2016 nel punto di consegna R.N. Cont Via Omodeo, Loc. Mamusi – Olbia, SSR47160 – R.N. Cont via Trainu Moltu – Olbia, SSR4744 – R.N. Cont. Via M. Polo Fraz. Battista - Olbia emerge la NON rispondenza delle acque per superamento dei parametri COLIFORMI TOTALI e ESCHERICHIA COLI;

CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che l'acqua prelevata non è idonea per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti se non previa, prolungata bollitura.;

RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nelle sub frazioni di Mamusi, Trainu Moltu e Battista, Olbia in quanto la stessa non è idonea per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti se non previa prolungata bollitura;
2. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Olbia,

Il Responsabile di Procedimento
(Geom. Fabio Sanna)

Il Sindaco
Dott. Settimo Nizzi

Atto firmato digitalmente